



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

**AUDIZIONE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI**

**CAMERA DEI DEPUTATI
XIII Commissione Permanente
Agricoltura**

**XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI**

N. 982

PROPOSTA DI LEGGE

**D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
GALLINELLA, PARENTELA, VIVIANI, GADDA, NEVI, CARETTA,
FORNARO, CADEDDU, CASSESE, CENNI, CIABURRO, CILLIS, CIMINO,
LUCA DE CARLO, DEL SESTO, GAGNARLI, GASTALDI, GOLINELLI,
L'ABBATE, LIUNI, LO MONTE, LOMBARDO, MAGLIONE, MARZANA,
PIGNATONE, EMANUELA ROSSINI, SCHULLIAN, VALLOTTO,
ZANOTELLI**

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura



Indice

<i>Premessa</i>	<i>pag 2</i>
<i>1.Sicurezza e trasparenza del cibo</i>	<i>pag 3</i>
<i>2.Il fascicolo aziendale</i>	<i>pag 4</i>
<i>2.1 Importanza del fascicolo aziendale e della preparazione tecnica necessaria per la sua tenuta modificazione e integrazione</i>	<i>pag 4</i>
<i>2.2 Le normative europee e nazionali in direzione della possibilità di detenzione e modifica del fascicolo aziendale da parte di liberi professionisti</i>	<i>pag 6</i>
<i>3. La consulenza aziendale</i>	<i>pag 7</i>
<i>4.Contratti agrari</i>	<i>pag 9</i>
<i>4.1Nota di specificazione sui contratti agrari</i>	<i>pag 9</i>
<i>5.Albo degli amministratori giudiziari</i>	<i>pag 9</i>
<i>6. Albo dei soggetti incaricati a dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza e registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento</i>	<i>pag 10</i>
<i>7. Proposte emendative al pdl 982</i>	<i>pag 11</i>

Premessa

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con 84 Ordini territoriali e 15 Federazioni regionali o interregionali, rappresenta 20.000 Dottori Agronomi dottori forestali, agronomi iunior, forestali iunior e biotecnologi iscritti all'Albo. L'ordinamento professionale è definito dalla Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152, e dal DPR 328 del 2001.



Ministero della Giustizia

La professione di dottore agronomo e dottore forestale è una professione regolamentata, cioè una professione strutturata in ordine professionale e caratterizzate dalla presenza di preminenti interessi pubblici.

All'interno delle attività di competenza dei professionisti dottori agronomi e dottori forestali rientrano gli argomenti della proposta di legge in esame.

Infatti l'attività professionale del dottori agronomi e dottore forestale è volta a valorizzare e a gestire i processi produttivi agricoli zootecnici e forestali a tutelare l'ambiente ed il paesaggio in generale le attività riguardanti il mondo rurale e territoriale, così come disciplinati nel dettaglio dall'articolo 2 dell'ordinamento professionale (legge 3/76 modificata dalla L152/1002)

Ai Consigli degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e al Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale.

In ambito deontologico, l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento professionale.

Le novità normative introdotte dalla riforma delle professioni (dpr 137/2012) hanno determinato un incremento delle garanzie delle prestazioni dei liberi professionisti per il cliente in virtù dalla introduzione della polizza assicurativa obbligatoria, la formazione continua professionale, una più trasparente gestione dei provvedimenti disciplinari attraverso la separazione tra consigli amministrativi e di disciplina, la introduzione delle società tra professionisti .

Di seguito si riportano le proposte emendative ad alcuni articoli della proposta di legge in oggetto

1. Sicurezza e trasparenza del cibo

Negli ultimi anni c'è stato un grande impegno delle istituzioni pubbliche attraverso la loro attività normativa, a mantenere e a promuovere la salubrità e sicurezza degli alimenti anche in seguito ai numerosi e ripetuti scandali alimentari che hanno interessato molti paesi. L'Unione Europea (UE), ha istituito l'Agenzia Europea per la [Sicurezza Alimentare](#) (Efsa) per assicurare un elevato livello di protezione del consumatore nonché per ripristinare e mantenere la fiducia nel sistema comunitario di produzione e/o distribuzione del cibo (Efsa, 2014). Al livello europeo la politica agricola comune la [Politica Agricola Comunitaria \(Pac\)](#) dell'UE attribuisce alla salubrità alimentare il valore di "bene pubblico" prodotto da un'agricoltura multifunzionale; e dal momento che la trasparenza del cibo è



Ministero della Giustizia

requisito sempre più richiesto dal consumatore europeo ¹, le nuove politiche comunitarie saranno orientate ad incentivare la produzione e la vendita di cibo trasparente in cui siano note le caratteristiche chimico fisiche, residui chimici, origine, modalità di produzione e di trasformazione.

Pertanto preme sottolineare che l'art 7 della Proposta di Legge 982 va in questa direzione sebbene si ritiene sia opportuno definire con provvedimento a parte i requisiti di trasparenza del cibo che, garantiscono nel contempo la massima trasparenza sulla provenienza, sulla salubrità e sul modo di produzione dei prodotti alimentari somministrati dalle aziende agrituristiche, senza peraltro appesantire gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori.

Art. 7.

(Trasparenza dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici)

1. I prodotti agroalimentari somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, [devono recare informazioni di trasparenza dell'alimento o del suo ingrediente primario, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili al consumatore le informazioni fornite. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le informazioni di trasparenza dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristiche](#)

2. Per la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

2. Il fascicolo aziendale

2.1 Importanza del fascicolo aziendale e della preparazione tecnica necessaria per la sua tenuta modificazione e integrazione

¹ Commissione europea Bruxelles, 11.4.2018 SWD(2018) 97 def.

DOCUMENTO DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA COMMISSIONE REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla trasparenza e sostenibilità dell'UE la valutazione del rischio nella catena alimentare che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [su G M gli alimenti e i mangimi], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [su additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (CE) n. 2015/2283 [sui nuovi alimenti]



Ministero della Giustizia

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999 ed è indispensabile per l'attivazione di qualsiasi procedimento di aiuto comunitario. Il fascicolo aziendale, sia in formato cartaceo che elettronico, viene costituito dopo la registrazione all'anagrafe regionale delle imprese e ne è parte integrante.

Il fascicolo aziendale consente una visione globale dell'azienda; pertanto la costituzione, tenuta ed aggiornamento devono essere gestiti con opportune competenze di tipo tecnico attraverso strumenti conoscitivi per il riconoscimento dell'uso del territorio, comprensione di informazioni complesse di tipo territoriale, la conoscenza delle nuove normative che determinano una variazione delle classificazioni dell'uso del solo (es. TU forestale), la conoscenza delle colture e delle loro utilizzazioni.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999 e cioè

a) tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni individuati dall'articolo 15, comma 1, del *decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*, nonché dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). L'art 3 bis è stato successivamente abrogato dal D.Lgs 21 maggio 2018 n° 74.

Anche l'autorità garante della concorrenza e del mercato interno con bollettino 39 del 23 novembre del 2007 si era espressa a favore dell'accesso al fascicolo aziendale da parte dei liberi professionisti, determinando tra l'altro che per la richiesta di accesso alla posizione appariva ingiustificato subordinare l'accesso ai requisiti di professionalità e competenza dal momento si presume si tratti di soggetti che abbiano tali competenze e requisiti.

Non di meno la recente riforma delle professioni (DPR 137/2012) ha determinato maggiore tutela del cliente attraverso la obbligatorietà della stipula di una polizza assicurativa da parte del professionista e della formazione professionale continua che determinano una garanzia di una prestazione professionale adeguata ed una copertura per eventuali errori commessi dal professionista.

Per una vera semplificazione e corretto utilizzo dei dati a vantaggio dell'imprenditore, delle amministrazioni e del territorio, il fascicolo aziendale dovrebbe diventare uno strumento in cui si integrano i dati territoriali ai dati di progetto; ciò permetterebbe di analizzare l'azienda e la sua potenzialità anche attraverso la storia delle sue trasformazioni.

La possibilità di aggiornare il fascicolo aziendale da parte dei professionisti potrebbe altresì generare una velocizzazione dei pagamenti da parte dell'organismo pagatore, qualora si prevedesse la possibilità di certificare i voli dei droni; in tal caso il controllo ex ante delle colture sottoscritto e certificato da un professionista abilitato iscritto all'albo sarebbe più agevole e meno discutibile di



Ministero della Giustizia

un controllo ex post, che in genere sono effettuati quando la coltura da controllare non c'è più; la certificazione del volo ex ante sarebbe garantita dal professionista che si assume la responsabilità di certificare la qualità dell'utilizzo del suolo e ed il suo dimensionamento.

I dati gestiti all'interno del fascicolo sono in aggiunta statisticamente rilevanti per cui è necessario che siano tenuti con la massima cura, correttezza e precisione da un tecnico che sia in grado di distinguere e riconoscere anche tutta la classificazione delle colture definite da AGEA.

Per garantire la correttezza delle prestazioni di tenuta del fascicolo è necessario che il professionista sia munito di regolare assicurazione e formazione professionale continua, sia sottoposto a codice deontologico, condizione che viene garantita dalla regolare iscrizione all'albo.

Anche nella legge 81/2016 all'art. 5² alle professioni regolamentate (organizzate in ordini e collegi) al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche viene attribuita una funzione di sussidiarietà con la possibilità di svolgere atti definiti di pubblico interesse.

2.2 Le normative europee e nazionali in direzione della possibilità di detenzione e modifica del fascicolo aziendale da parte di liberi professionisti

Attualmente gli unici enti che hanno il consenso dalle varie Regioni per la gestione del Fascicolo Aziendale sono i Centri di Assistenza Agricola (CAA), i quali sono anche gli unici soggetti deputati alla costituzione, conservazione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

I CAA, delegati ai sensi del regolamento UE n. 907/2014 e sulla base di atti convenzionali con l'OP AGEA, sono gli unici a poter accedere ai dati del fascicolo, aggiornandoli, per la predisposizione delle domande di ammissione ai benefici comunitari e nazionali su mandato degli agricoltori interessati; il mancato accesso al Fascicolo Aziendale da parte di professionista, se non tramite i CAA, costituisce un enorme limite alla operatività, disagio per l'accesso ai dati, impossibilità di aggiornare il dato per

² Art. 5.

(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi)

1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;

b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;

c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Ministero della Giustizia

la predisposizione delle domande di aiuto, ripercussioni sulla tempestività e sulla qualità della prestazione con enormi rischi per l'azienda agricola beneficiaria del contributo.

La norma comunitaria di riferimento definisce "organismi" delegati dall'imprenditore che abbiano precisi requisiti (in Italia definiti dal DM 27 marzo 2008) e chiarisce in analoga condizione (organismi di consulenza aziendale) che il termine «autorità o organismi» viene inteso in senso ampio come qualsiasi soggetto in grado di soddisfare i requisiti di cui all'articolo richiamato (***cfr nota di richiesta e nota di chiarimento***), includendovi anche i singoli liberi professionisti.

Del resto appare come una limitazione della libertà dell'imprenditore avere imposizioni nella delega per la tenuta del fascicolo mentre dovrebbe poter delegare il professionista di fiducia in forma scritta analogamente a quanto fatto per la delega al cassetto fiscale per gli adempimenti con l'agenzia delle entrate da parte dei commercialisti.

Art. 14.

(Semplificazioni in materia di tenuta del fascicolo aziendale)

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 982 n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: « modificazioni, » sono inserite le seguenti: « e dei professionisti abilitati all'esercizio della professione [iscritti regolarmente all'albo professionale](#)»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di buon funzionamento che gli studi professionali abilitati devono possedere per l'esercizio delle attività di cui al primo periodo ».

3. Consulenza aziendale

Il Decreto del 3 febbraio 2016 provvede, a definire organismo di consulenza»: l'organismo pubblico o privato che presta servizi di consulenza negli ambiti di cui all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ; inoltre inquadra la figura di consulente agricolo, definito come *“la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera per la fornitura di servizi di consulenza; i destinatari del servizio di consulenza sono gli agricoltori, i giovani agricoltori, gli allevatori, i silvicoltori, i gestori del territorio e le PMI insediate in zone rurali”*.



Ministero della Giustizia

In seguito alla entrata in vigore della riforma delle professioni che stabilisce regole stringenti per l'attività dei professionisti, si ritiene che la maggiore garanzia della prestazione di consulenza per il cliente sia data da un professionista regolarmente iscritto all'albo di competenza, con regolare formazione e idonea copertura assicurativa, vigilanza dei comportamenti dal punto di vista deontologico da parte di un consiglio di disciplina.

Art. 29.

(Consulenza aziendale)

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: « i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1 ì» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto legge n. 91 del 2014, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa della raccolta dei dati e [sia iscritto al rispettivo albo professionale](#)»
2. [La consulenza aziendale ai sensi del Decreto del 3 febbraio 2016 " Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura" può essere effettuata da soggetti iscritti all'albo professionale di riferimento e relativamente alle competenze stabilite dai singoli ordinamenti professionali](#)

Inoltre si propone l'inserimento dell'art 25 bis in relazione alla gestione di contratti e della curatela dei beni

Art. 25 bis .

(assistenza per i contratti di affitto, gestione delle aziende e dei terreni sottratti alla criminalità organizzata e delle aziende in crisi)

1. All'articolo 45 della legge 203/1982 dopo le parole « con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative al livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali» si inseriscono le seguenti parole «o dei liberi professionisti iscritti all' albo»
2. Al comma 1 dell'articolo 3 del Dlgs n° 14 del 2010 dopo le parole: « a) nell'albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» sono inserite le seguenti: «e nell'albo dei Dottori agronomi e Dottori Forestali, limitatamente alle aziende agrarie, ambientali, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti».



Ministero della Giustizia

3. Al comma 1 lettera a) dell'art 358 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n 14 dopo le parole <consulenti del lavoro> sono inserite le seguenti: «e dei Dottori agronomi e Dottori Forestali, limitatamente alle aziende agrarie, ambientali, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti».

4. Al comma 9 art 15 della legge 27 gennaio 2012 n° 3 dopo le parole <ovvero da un notaio> si inseriscono le parole <ovvero da un dottore agronomo dottore forestale limitatamente alle aziende agrarie, ambientali, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti».

4. I contratti agrari

4.1 Nota di specificazione sui contratti agrari

Si tratta di una nota specifica sulla legge 203/1982 art. 45³ relativamente ai contratti di affitto in deroga in cui si specifica che i contratti suddetti possono essere stipulati dalle parti anche con l'assistenza dei liberi professionisti del settore agricolo, come peraltro già chiaramente specificato dall'ordinamento dei dottori agronomi e dottori forestali legge 3/1976 al comma 2 n) riporta tra le competenze dei dottori agronomi e dottori forestali

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali collettivi nelle materie di competenza

5. Albo degli amministratori giudiziari

Gli iscritti all'albo degli amministratori giudiziari istituito dal dglis 14 del 2010 ai sensi dell'art 2 comma 13 della legge 94 del 2009 provvedono alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati o a confisca.

Molti di questi beni sono costituiti da aziende agricole e terreni la cui custodia la conservazione e l'amministrazione necessitano di una conoscenza e competenza specifica della gestione dei processi

³ Art. 45. (Efficacia degli accordi) L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' sostituito dal seguente: "Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza puo' essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali". E' fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. E' fatto altresì divieto di corrispondere somme per buona entrata. In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari.



Ministero della Giustizia

produttivi agricoli, zootecnici e forestali; ai dottori agronomi e dottori forestali sono riconosciuti dalla legge 3/76 le seguenti competenze specifiche

1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

Pertanto in un'ottica di semplificazione e di coerenza con la migliore gestione dei beni confiscati si propone di inserire la figura professionale nel novero di quelle che hanno i requisiti per essere iscritti all'albo degli amministratori giudiziari in oggetto

6. Albo dei soggetti incaricati a dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza e registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento

L'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, è costituito di soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

Il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento, istituito ai sensi dell'art 15 della legge 27 gennaio 2012 n° 3 come successivamente modificata è costituito da soggetti che svolgono la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

Nelle specificità delle aziende agricole l'amministrazione e la gestione della crisi necessitano di conoscenze e competenze specifiche nel settore dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali; ai dottori agronomi e dottori forestali sono riconosciuti dalla legge 3/76 le seguenti competenze specifiche

1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

Pertanto in un'ottica di semplificazione e di coerenza con la migliore gestione dei beni confiscati, della gestione delle aziende in crisi, si propone di inserire la figura professionale nel novero di quelle che hanno i requisiti per essere iscritti agli albi ed ai registri di cui sopra .



7. Proposte emendative e note specifiche al PDL 982

TESTO	EMENDAMENTO	NOTE
<p>PROPOSTA DI LEGGE __ CAPO I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA</p> <p>Art. 1. <i>(Interventi per la tutela del reddito agricolo e per la trasparenza delle relazioni contrattuali)</i></p> <p>1. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere durata non inferiore a dodici mesi, salva rinuncia espressa formulata per scritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni del citato articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013.</p>		



2. Ai fini della verifica della sussistenza delle condotte di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, rileva e pubblica mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli che sono oggetto dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'esecuzione delle predette attività l'Istituto utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Le associazioni di categoria magg sono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 1 del presente articolo nei contratti di cessione di prodotti agricoli.

Art. 2.

*(Efficacia dell'accertamento della qualifica di
imprenditore agricolo professionale)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale ».



<p>Art. 3. <i>(Periodo vendemmiale)</i></p> <p>1. All'articolo 10, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le parole: « 1° agosto » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio ».</p> <p>Art. 4. <i>(Agricoltura biodinamica)</i></p> <p>1. Il metodo dell'agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici, è equiparato al metodo dell'agricoltura biologica purché sia applicato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007.</p> <p>Art. 5. <i>(Semplificazione in materia di cooperative agricole)</i></p> <p>1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3-bis. Il socio della cooperativa agricola può contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro ».</p>		
---	--	--



<p>Art. 6. <i>(Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche)</i></p> <p>1. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.</p> <p>Art. 7. <i>(Trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici)</i></p> <p>1. I prodotti agroalimentari somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, devono recare l'indicazione del luogo di produzione dell'alimento o del suo ingrediente primario, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili al consumatore le informazioni fornite.</p> <p>2. Per la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.</p> <p>Art. 8.</p>	<p>Art. 7. <i>(Trasparenza dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici)</i></p> <p>1. I prodotti agroalimentari somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, devono recare informazioni di trasparenza dell'alimento o del suo ingrediente primario, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili al consumatore le informazioni fornite.</p> <p>Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le informazioni di trasparenza dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici</p> <p>2. Per la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.</p>	
---	---	--



<p><i>(Semplificazioni in materia di imprese agromeccaniche e di centri di giardinaggio)</i></p> <p>1. Le imprese agro-meccaniche che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore agricolo sono equiparate agli imprenditori agricoli. Con decreto del ministro delle politiche agricole, forestali e del turismo da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le condizioni di equiparazione di cui al presente comma.</p> <p>2. I centri di giardinaggio che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola sono equiparati agli imprenditori agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le condizioni per l'equiparazione di cui al presente comma.</p> <p>Art. 9.</p>		
---	--	--



<p><i>(Disposizione per la tutela delle microimprese)</i></p> <p>1. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: « ed agli utenti » sono sostituite dalle seguenti: « , agli utenti e alle microimprese ».</p> <p>Art. 10.</p> <p><i>(Semplificazione in materia di cessione di prodotti agroalimentari)</i></p> <p>1. All'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: « ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale » sono inserite le seguenti: « o con il piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile ».</p> <p>Art. 11.</p> <p><i>(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)</i></p> <p>1. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:</p>		
---	--	--



« e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro »;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
« 3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente ».

Art. 12.

(Disposizione in materia di pratiche sleali)

1. All'articolo 62, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) adottare, per l'acquisto dei prodotti, la procedura dell'asta elettronica inversa o al doppio ribasso ».

Art. 13.

(Esclusione dei grassi di origine suina dal contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« e-bis) grassi animali di origine suina ».

Art. 14.



<p><i>(Semplificazioni in materia di tenuta del fascicolo aziendale)</i></p> <p>1. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 982 n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, dopo la parola: « modificazioni, » sono inserite le seguenti: « e dei professionisti abilitati all'esercizio della professione »;</p> <p>b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di buon funzionamento che gli studi professionali abilitati devono possedere per l'esercizio delle attività di cui al primo periodo ».</p> <p>Art. 15. <i>(Semplificazione in materia di pagamenti di contributi)</i></p>	<p>Art. 14. <i>(Semplificazioni in materia di tenuta del fascicolo aziendale)</i></p> <p>1. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 982 n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, dopo la parola: « modificazioni, » sono inserite le seguenti: « e dei professionisti abilitati all'esercizio della professione iscritti regolarmente all' albo professionale»;</p> <p>b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di buon funzionamento che gli studi professionali abilitati devono possedere per l'esercizio delle attività di cui al primo periodo ».</p>	
--	--	--



1. Gli imprenditori agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cui al terzo comma del citato articolo 2135 del codice civile.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PESCA

Art. 16.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un testo unico tutte



<p>le norme vigenti in materia, apportandovi le modifiche necessarie al perseguimento delle predette finalità, nell'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2.</p> <p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;c) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale e dell'Unione europea in materia di pesca e acquacoltura e di pesca non professionale, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali;e) prevenzione, contrasto e repressione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, anche attraverso la revisione del sistema sanzionatorio di		
---	--	--



cui al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di pesca e di acquacoltura, al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, tenendo nel debito conto l'elemento psicologico del responsabile della violazione nonché delle peculiari dimensioni delle imprese nazionali;

f) adeguamento dei tipi di pesca previsti dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;

g) adeguamento delle disposizioni degli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, alla normativa dell'Unione europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;

h) adeguamento delle disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con particolare



riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo, al fine di favorire il ricambio gene-razionale e l'arruolamento di pescatori a bordo della navi della pesca costiera.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere di cui al precedente periodo cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri par-



lamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, la quale dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 17.

(Semplificazione in materia di licenze di pesca)

1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla



scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa di pesca e i suoi soci o viceversa ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di efficacia della licenza.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le



variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.
5. Nel caso in cui occorra il rilascio di una nuova licenza di pesca, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle pertinenti norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca, nelle more della conclusione del procedimento. In caso di controlli da parte delle competenti autorità, il richiedente può esibire una copia dell'istanza presentata.

CAPO III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO
AGRICOLO
Art. 18.

(Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e stagionali)

1. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali per le quali è previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto



<p>legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli adempimenti di cui al medesimo articolo 41, comma 2, si considerano assolti, a scelta del datore di lavoro, senza costi per il lavoratore, mediante visita medica preventiva, effettuata dal medico competente ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 ovvero dal dipartimento di prevenzione della competente azienda sanitaria locale.</p> <p>2. La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentino i medesimi rischi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici.</p> <p>3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro occasionale di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nelle imprese agricole.</p> <p>4. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da un'apposita certificazione; il datore di lavoro è tenuto ad acquisirne copia.</p> <p>5. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in</p>		
---	--	--



materia di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i medici competenti.

6. Il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui ai commi 1 e 3 non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento.

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ AGRICOLA

Art. 19.

*(Credito d'imposta per la riqualificazione delle
strutture ricettive)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è concesso anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, a condizione che sia effettuato almeno uno degli interventi previsti dalle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.

Art. 20.

(Semplificazione in materia di fatturazione)



1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « ultimo periodo, » sono soppresse.

Art. 21.

(Semplificazione in materia di corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:
« 4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione ».

Art. 22.

(Semplificazione in materia di donazioni e patti di famiglia)

1. Prima del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è inserito il seguente: « 3-ter. Il comma 3 non si applica ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito, alle donazioni e ai contratti di cui all'articolo 768-bis del codice civile ».

Art. 23.



(Semplificazione in materia di accisa sulla birra per i piccoli birrifici indipendenti)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 7-bis Per i birrifici di cui al comma 4-bis dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo, esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale sono registrati i quantitativi del prodotto finito in fase di condizionamento, quelli del prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli relativi all'applicazione del presente comma ».

CAPO V



<p>SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI IN AGRICOLTURA Art. 24. <i>(Semplificazioni in materia di controlli)</i></p> <p>1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) ai commi 1 e 2, dopo le parole: « imprese agricole », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « e agroalimentari »;</p> <p>b) al comma 3, primo periodo, la parola: « sola » è soppressa;</p> <p>c) alla rubrica, dopo le parole: « imprese agricole » sono inserite le seguenti: « e agroalimentari ».</p> <p>CAPO VI SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI E DI ACCESSO A FONDI AGRICOLI Art. 25. <i>(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)</i></p> <p>1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole da: « anche ai terreni » fino a: « patrimonio indisponibile » sono sostituite dalle seguenti: « ai terreni di qualsiasi natura »;</p>		
---	--	--



b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione ».

Art. 26.

(Semplificazione in materia di compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico)

1. I contratti tra privati che hanno ad oggetto la compravendita di fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati o il cui valore economico è inferiore a 5.000 euro possono essere rogati dal segretario comunale del comune nel cui territorio sono situati i fondi medesimi ovvero, nel caso di contratti aventi ad oggetto la compravendita di appezzamenti di terreni agricoli che si estendono nel territorio di più comuni, dal segretario comunale del comune nel cui territorio è compresa la porzione maggiore. Il segretario comunale provvede anche all'autenticazione delle sottoscrizioni necessarie alla stipulazione degli atti per il trasferimento dei suddetti fondi.

CAPO VI

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI E DI ACCESSO A FONDI AGRICOLI

Art. 25 bis .

(assistenza per i contratti di affitto, gestione delle aziende e dei terreni sottratti alla criminalità organizzata e delle aziende in crisi)

1. All'articolo 45 della legge 203/1982 dopo le parole « con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative al livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali» si inseriscono le seguenti parole «o dei liberi professionisti iscritti all'albo»
2. Al comma 1 dell'articolo 3 del Dlgs n° 14 del 2010 dopo le parole: « a) nell'albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» sono inserite le seguenti: «e nell'albo dei Dottori agronomi e Dottori Forestali, limitatamente alle aziende agrarie, ambientali, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti».
3. Al comma 1 lettera a) dell'art 358 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n 14 dopo le parole

1. E' una nota sulla legge 203/1982 relativamente ai contratti di affitto in deroga in cui si specifica che i contratti suddetti possono essere stipulati dalle parti anche con l'assistenza dei liberi professionisti del settore agricolo, come peraltro già chiaramente specificato dall'ordinamento dei dottori agronomi e dottori forestali legge 3/1976 al comma 2 n) riporta tra le competenze dei dottori agronomi e dottori forestali

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali collettivi nelle materie di competenza

2. Ampliamento dell'albo degli amministratori giudiziari per categorie speciali di beni confiscati (aziende agrarie e terreni), dell'albo dei soggetti incaricati a dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza e del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento a figure specialistiche dottori agronomi e dottori forestali.



<p>Art. 27. <i>(Semplificazioni in materia di accessi ai fondi rustici)</i></p> <p>1. Nei comuni individuati ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.</p> <p>2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel comma 1 per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto a un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p>	<p><consulenti del lavoro> sono inserite le seguenti: «e dei Dottori agronomi e Dottori Forestali, limitatamente alle aziende agrarie, ambientali, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti».</p> <p>4. Al comma 9 art 15 della legge 27 gennaio 2012 n° 3 dopo le parole <ovvero da un notaio> si inseriscono le parole <ovvero da un dottore agronomo dottore forestale limitatamente alle aziende agrarie, ambientali, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti».</p>	
--	---	--



<p>CAPO VII SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ZOOTECNIA Art. 28. <i>(Raccolta dei dati in allevamento)</i></p> <p>1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: « con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale » sono soppresse.</p> <p>Art. 29. <i>(Consulenza aziendale)</i></p> <p>1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: « , i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « . I soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto legge n. 91 del 2014, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa della raccolta dei dati ».</p> <p>Art. 30. <i>(Semplificazione in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli)</i></p>	<p>Art. 29. <i>(Consulenza aziendale)</i></p> <p>Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: « i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto legge n. 91 del 2014, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa della raccolta dei dati e sia iscritto al rispettivo albo professionale»</p> <p>La consulenza aziendale ai sensi del Decreto del 3 febbraio 2016 “ Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” può essere effettuata da soggetti iscritti all'albo professionale di riferimento e relativamente</p>	
--	--	--



1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e dell'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 20 marzo 2008, n. 114/Csr, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 21 maggio 2008».

CAPO VIII

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLA
FAUNA SELVATICA

Art. 31.

(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

1. Il quarto e il quinto periodo del comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sostituiti dai seguenti: « Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali. Queste ultime possono altresì avvalersi delle guardie forestali e delle guardie comunali, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani

alle competenze stabilite dai singoli
ordinamenti professionali



medesimi nonché di operatori abilitati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi approvati dall'ISPRA. Qualora per l'abbattimento sia previsto l'uso di arma da fuoco, tali soggetti devono essere muniti di licenza per l'esercizio venatorio ».

Art. 32.

(Riconoscimento di associazione venatoria)

1. Al comma 5 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « Associazione italiana della caccia – Italcaccia » sono inserite le seguenti: « , Confederazione delle associazioni venatorie italiane – CONFAVI ».